

Merci trasportate per via terrestre, marittima e aerea

Contratto di assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione

Ed. 04/2022

Le presenti Condizioni di Assicurazione devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

01K 00009001064931



Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Condizioni di assicurazione

Per la redazione di questa polizza si è scelto di adottare caratteri di stampa, accorgimenti redazionali e grafici-tipografici tali da rendere più agevole la lettura del contratto nel suo insieme.

Per dare concreta attuazione a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e dal Regolamento IVASS n. 41/2018 (Regolamento in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi) in tema di trasparenza e chiarezza del contratto e di ogni altro documento consegnato dalla società al Contraente, si è scelto inoltre di evidenziare il titolo di ogni articolo che compone questa polizza e le clausole o testi riguardanti nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia ovvero oneri a carico dell'assicurato, utilizzando il carattere "grassetto" idoneo per dimensione e struttura grafica.

Per offrire al Contraente la massima trasparenza contrattuale il carattere "grassetto" è stato utilizzato anche per dare rilievo a clausole o testi che contengono informazioni qualificate come "avvertenze" per il Contraente o per l'assicurato ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 sopracitato.

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI

Ai sottoelencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore: Società assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le società assicuratrici.

Assicurazione: impegno della Società.

Autoarticolato: complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio.

Autocarro: veicolo destinato al trasporto di cose.

Autocisterna: veicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso.

Autotreno: complesso di veicoli costituiti da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio.

Autoveicolo: veicolo a motore con almeno quattro ruote destinato al trasporto di cose o persone (rientrano in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati).

Autovettura: veicolo destinato al trasporto di persone.

Coassicurazione: ripartizione dell'assicurazione tra più società assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata.

Contraente: soggetto che contrae la Polizza di assicurazione.

Danno: perdita o l'avaria o la spesa derivante dal sinistro.

Fatturato vendite: l'ammontare di quanto risultante dalle pagine riepilogative del "Registro Fatture emesse" del Contraente - Iva esclusa - relativo alle merci assicurate ed al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.

Fatturato acquisti: l'ammontare di quanto risultante dalle pagine riepilogative del "Registro acquisti" del Contraente - Iva esclusa - relativo alle merci assicurate ed al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.

Franchigia: importo, in cifra fissa o in percentuale del valore assicurato, da dedurre dall'indennizzo.

Giurisdizione: ambito territoriale in cui si esercita l'autorità giudiziaria.

Importo indennizzabile: somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di sinistro.

Incaricata: la Società che, su incarico del Contraente, con il consenso delle compagnie Coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione della Polizza.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di sinistro.

JCC GCWL (Joint Cargo Committee Global Cargo Watch List): lista, reperibile sul web, dei paesi con situazioni sociopolitiche a più alto rischio.

Liner: nave che effettua servizio continuativo e regolare con porti di scalo, date di arrivo e di partenza programmate e pubblicate anticipatamente.

Operazioni di carico: operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso.

Operazioni di scarico: operazioni di sollevamento delle merci dal mezzo di trasporto per deporle a terra in prossimità del mezzo di trasporto stesso.

Operazioni di trasbordo: operazioni di trasferimento diretto delle merci tra due mezzi di trasporto.

Polizza: documento che prova l'assicurazione.

Premio: corrispettivo dovuto dal Contraente alla società per effetto della Polizza.

Ro-Ro: nave traghetto "Roll On - Roll Off".

Rimorchio: veicolo adibito al trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo.

Rischio: Probabilità che si verifichi il sinistro.

Semirimorchio: veicolo, adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detto trattore.

Scoperto: Parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'assicurato.

Società: L'assicuratore o, in presenza di coassicurazione, tutti gli assicuratori.

Sinistro: evento futuro ed incerto atto a produrre un danno.

Trattore: veicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi.

Veicolo: macchina circolante su strada (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, autovettura, trattore, rimorchio, semirimorchio).

Vettore: soggetto legalmente riconosciuto che assume l'incarico di effettuare il trasporto di cose.

Condizioni di assicurazione

POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE (Edizione 1998)

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali integrate dalle:

- **Clausole di delimitazione della garanzia**, eventualmente richiamate nell'articolo 2 "Condizioni di copertura" delle Condizioni Aggiuntive di Polizza ed allegate. Dette clausole prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di Assicurazione.

Qualora la garanzia sia prestata in base a formulari stranieri, richiamati espressamente dalle parti contraenti nel presente contratto ed allegati, questi prevalgono sulle Condizioni Generali fermo restando quanto disposto dall'articolo 13.

- **Condizioni Aggiuntive** allegate, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali e sulle Clausole di delimitazione della garanzia.
- **Patti Speciali**, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali, sulle Clausole di delimitazione della garanzia e sulle Condizioni Aggiuntive.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente

La Società presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

In particolare il Contraente deve dichiarare:

- a) se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili, esplodenti, pericolose o deperibili;
- b) se il viaggio assicurato costituisce la prosecuzione di un viaggio precedente o una rispedizione;
- c) se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni internazionali.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicano gli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 3 - Valore assicurabile

Il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;
- b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.

Art. 4 - Pagamento del Premio

Il Premio e le imposte devono essere pagati all'atto della stipulazione dell'assicurazione, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 5 - Trasferimento del contratto

L'assicurazione può essere trasferita mediante girata apposta sulla Polizza o sul certificato di assicurazione. La Società può opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai giranti.

Art. 6 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del codice civile.

Condizioni di assicurazione

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro, devono darne immediato avviso alla Società, fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare il diritto di surrogazione della Società verso i terzi responsabili.

Per assolvere tali obblighi il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) comunicare alla Società, appena vengono a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
- c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, deve essere redatto verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata.
Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali. In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;
- d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del codice civile.

Merci trasportate dal contraente: obblighi specifici in caso di sinistro da furto o rapina

Nel caso di furto o rapina il Contraente, o chi per esso, in aggiunta a quanto indicato nel presente articolo, deve:

- a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento – a mezzo telegramma o telefax – immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
- b) sporgere immediata denuncia all'Autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione dell'autoveicolo (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità complete dell'autista (o autisti) e dell'eventuale personale di scorta, l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo anti-rapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere consegnata alla Società;
- c) richiedere l'intervento dell'Autorità e della Società, in caso di ritrovamento del veicolo, perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato lo stato dello stesso, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, astenendosi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;
- d) consegnare immediatamente tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto presso la Sede della Società o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la Polizza o al Perito incaricato.

Merci trasportate da rappresentanti/venditori del contraente: obblighi specifici in caso di sinistro

Il rappresentante/venditore cui è stato affidato il campionario dovrà fornire, tramite il Contraente, tutte le informazioni in suo possesso circa le modalità con cui il sinistro si è verificato e consegnare alla Società:

- i documenti di trasporto e ogni altro documento utile ad identificare le merci;
- la lettera di reclamo e responsabilizzazione inviata a coloro che, al momento in cui il sinistro si è verificato, erano depositari o custodi dell'autoveettura (ove ricorra il caso).

Nel caso di sinistro da furto o rapina il Contraente, o chi per esso, in aggiunta a quanto indicato nel presente articolo, deve:

- a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma o telefax - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;

Condizioni di assicurazione

- b) sporgere immediata denuncia all'Autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione dell'autovettura (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), dell'apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere consegnata alla Società;
- c) richiedere l'intervento dell'Autorità e della Società, in caso di ritrovamento del veicolo, perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato lo stato dello stesso, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, astenendosi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;
- d) consegnare immediatamente tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto presso la Sede della Società o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la Polizza o al Perito incaricato.

Art. 8 - Determinazione del danno

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 9 - Richiesta dell'indennizzo

L'Assicurato deve provare l'entità del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, e la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.

A tal fine l'Assicurato deve:

- a) consegnare i documenti del trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lettera c) dell'articolo 7 ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con il vettore o altro soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- d) consegnare l'originale della Polizza stipulata per il singolo viaggio o del certificato di assicurazione, qualora emesso;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

Art. 10 - Limite dell'indennizzo

La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati in conformità alla lettera c) dell'articolo 7 (che sono rimborsabili ogniqualvolta il danno sia a carico della Società).

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

Qualora la somma assicurata risulti superiore al valore assicurabile, non si tiene conto dell'eccedenza pur restando acquisito dalla Società l'intero Premio.

Qualora invece risulti inferiore, il danno è risarcibile soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo

L'entità del danno liquidabile è calcolata in base agli articoli 3 ed 8 ed entro i limiti dell'articolo 10.

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie convenuti.

L'indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ottemperato a tutto quanto previsto all'articolo 9.

Art. 12 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla Polizza che l'assicurazione è prestata da più imprese assicuratrici in coassicurazione, ciascuna impresa è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la Polizza o i certificati di assicurazione sono firmati dalla sola Incaricata anche per conto delle coassicuratrici.

Condizioni di assicurazione

Art. 13 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è, in ogni caso, regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al contratto sono soggette alla giurisdizione italiana, che non può essere derogata neppure per cagione di connessione o continenza di causa. A scelta della Parte attrice, qualunque sia il domicilio dell'Assicurato, suoi cessionari o aventi causa, la giurisdizione applicabile è quella ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello in cui ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 14 - Comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere date per iscritto alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

CONDIZIONI GENERALI OPERANTI, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, PER I TRASPORTI MARITTIMI O AEREI O SU ACQUE INTERNE

Art. 15 - Avaria comune e spese di salvataggio

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della Polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di Polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Art. 16 - Spese di inoltro a destino

La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione. Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

- qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari;
- in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in Polizza.

Art. 17 - Dichiarazioni del contraente

Oltre quanto previsto dal precedente articolo 2, il Contraente deve dichiarare:

- il nome della nave per gli effetti di cui all'art. 523 del Codice della Navigazione;
- se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta ovvero, se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

Condizioni di assicurazione

Art. 18 - Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto

L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi alla Clausola di Classificazione allegata al presente contratto.

Art. 19 - Caricazione sopra coperta

Per merci caricate sopra coperta all'insaputa del Contraente, Assicurato o loro ausiliari, l'assicurazione è prestata ai termini della Clausola di delimitazione della garanzia Merci II (Rischi Base) ferme restando, ove più limitate, le Condizioni di copertura originariamente pattuite. Il presente articolo non si applica al caso di merci trasportate su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

Art. 20 - Abbandono

L'Assicurato può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541, lett. a), b) e c), e dall'art. 1007, lett. a), b) e c), del Codice della Navigazione.

L'abbandono delle merci in base al disposto degli art. 541, lett. d) e art. 1007, lett. d) del Codice della Navigazione è consentito nella copertura a "pieno rischio"; in caso di condizioni di assicurazione limitate, l'abbandono è consentito soltanto se il danno deriva direttamente da incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, collisione, urto, affondamento, capovolgimento, sommersione e caduta di aeromobile, sempreché tali rischi rientrino fra quelli assicurati.

L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

CONDIZIONI GENERALI OPERANTI PER LE POLIZZE "A TEMPO" O RELATIVE AD UNA PLURALITA' DI VIAGGI

Art. 21 - Recesso dal contratto

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il Premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 22 - Recesso limitato ai rischi guerra e/o scioperi

Qualora - a termini dell'articolo 1 delle presenti Condizioni Generali - venissero richiamate in Polizza le Clausole per la copertura dei rischi guerra e/o scioperi, la Società può recedere dal contratto limitatamente a tali rischi in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Stati Uniti d'America, Paesi U.E., Regno Unito, Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.), Repubblica Popolare Cinese.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società il Contraente può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax o lettera raccomandata.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il Premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI ADDIZIONALI

Art. - Oggetto dell'assicurazione

Premesso che le presenti Condizioni Aggiuntive prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali dell'allegato capitolato di Polizza, fra la Società e la Spett.le _____ si stipula la presente Polizza che ha per oggetto l'assicurazione di tutte le merci prodotte o commercializzate dal Contraente, durante il trasporto fino al luogo di consegna convenuto nel contratto di compravendita.

Tali merci si intendono: _____ e quant'altro inerente l'attività industriale e/o commerciale della Contraente.

Art. - Condizioni di copertura e clausole di delimitazione della garanzia

La presente copertura è prestata in base alle Condizioni Generali della sopraindicata "Polizza Italiana di Assicurazione delle Merci Trasportate" (ed.98), integrate agli effetti della delimitazione e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della Legge Italiana, dalle seguenti clausole:

a) per trasporti a mezzo autocarri di terzi e propri, ferrovia e/o posta, autoveicoli, alle condizioni delle allegate clausole:

- Clausola di delimitazione della garanzia n. 98/01 – Assicurazione Merci I (Pieno Rischio).
- Clausola di delimitazione della garanzia n. 98/05 – Assicurazione rischi scioperi sopra merci.
- Clausola di delimitazione della garanzia n. 98/06 – Assicurazione rischi guerra. (limitatamente alle tratte effettuate su navi e/o RO/RO).

Si precisa che la garanzia è estesa ai danni e alle perdite materiali e dirette che possono colpire le merci assicurate durante i trasporti marittimi da effettuarsi a mezzo navi traghetto e/o RO/RO.

per i trasporti a mezzo nave alle condizioni delle allegate clausole:

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.82.
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.82.
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.82.
- Cargo ISM Endorsment.
- Institute Classification Clause ed. 1.1.2001.
- Tabella dei Soprappremi età nave (edizione 01.01.2001).

per i trasporti a mezzo aereo alle condizioni delle allegate clausole:

- Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by post) ed. 1.1.82.
- Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by post) ed. 1.1.82.
- Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.82.

per ogni mezzo di trasporto alle condizioni comuni delle allegate clausole:

- Termination of Transit Clause (Terrorism).
- Asbestos Exclusion Clause.
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause ed. 10.11.03.
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause ed. 10.11.03.

Art. - Limiti spaziali e temporali dell'assicurazione

La garanzia inizia dal momento in cui le merci sono sollevate da terra per la posa sul mezzo di trasporto, nel punto di origine del trasporto stesso per l'inizio del viaggio e prosegue per tutto il corso del trasporto, ivi comprese le soste intermedie, sul mezzo vettore e/o nei depositi degli incaricati del trasporto e/o degli spedizionieri, sino a che le merci siano poste a terra nel magazzino del ricevitore od altro magazzino o luogo finale nella località di destino, anche quando il carico e lo scarico siano effettuati a cura e sotto il controllo dell'Assicurato.

Si conviene che la garanzia continua, per un periodo massimo di 60 giorni, in magazzini di transito.

La garanzia cessa, comunque, al momento della presa in consegna delle merci da parte del ricevitore finale.

Art. - Movimenti assicurati

Si intendono incluse nella presente assicurazione le merci movimentate relativamente a:

- Acquisti ove i termini di resa pongano il rischio del trasporto a carico del Contraente;
- Vendita a terzi, a Società collegate, controllate e simili ove i termini di resa pongano il rischio del trasporto a carico del Contraente;
- Trasporto di merci in conto lavorazione sia in andata che in ritorno;
- Merci ricevute in restituzione a titolo di "resi";

Condizioni di assicurazione

- Trasporto di merci da e per fiere, mostre, dimostrazioni, esposizioni, comprese le relative giacenze per un periodo di 30 giorni;
- Movimentazioni tra Società Consociate e/o Collegate e/o Controllate, loro filiali; depositi e magazzini per motivi diversi dalla compravendita;
- Merci affidate in "conto campionario" a propri rappresentanti/venditori, siano essi persone fisiche o giuridiche.

La garanzia relativa alle merci ricevute da clienti a titolo di "resi" non comporta l'operatività della garanzia durante la giacenza delle merci stesse presso i magazzini del Cliente e/o del destinatario.

Art. - Merci escluse

Le seguenti merci si intendono comunque escluse dall'assicurazione, salvo esplicito accordo tra le parti prima dell'inizio del trasporto:

- carte valori, francobolli, orologi in materiale prezioso, oggetti in materiale prezioso o semiprezioso, metalli e pietre preziose;
- oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
- denaro in contanti e monete, documenti, titoli di debito e credito;
- piante ed animali vivi;
- merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata;
- autoveicoli;
- armi ed esplosivi;
- tabacchi (sigari/sigarette);
- pelli e pellicce;
- masserizie;
- merci usate o già danneggiate;
- sangue ed emo-derivati.

Art. - Validità territoriale

La garanzia è prestata per le spedizioni effettuate nell'ambito Mondo Intero.

Salvo esplicito accordo fra le parti prima dell'inizio del trasporto, a tassi e condizioni da convenirsi, dalla garanzia si intendono escluse le spedizioni destinate, provenienti od in transito in:

- Paesi aderenti alla Comunità degli stati Indipendenti (C.S.I.) e Ucraina;
- Afghanistan, Eritrea, Iraq, Iran, Libia, Siria, Myanmar (Burma), Nord Corea, Somalia, Sudan, Yemen;
- Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con compagnie di assicurazione locali;
- Paesi che al momento dell'inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato 3.2 o superiore nella JCC GCWL sul sito internet <https://watchlists.ihsmarkit.com/>.

Art. - Sanctions Limitations Exclusion Clause (Allianz version)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. - Somme assicurate

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate di seguito indicate:

- euro _____ per ogni autocarro di terzi;
- euro _____ per ogni autocarro di proprietà e/o in gestione del Contraente;
- euro _____ per ogni carro ferroviario;
- euro _____ per ogni convoglio ferroviario;
- euro _____ per ogni nave;
- euro _____ per ogni nave traghetto e/o RO/RO;
- euro _____ per ogni aeromobile;
- euro _____ per ogni autoveicoli/rappresentante;
- euro _____ per trasporto e per luogo di deposito in fiere, mostre, dimostrazioni, esposizioni;
- euro _____ per luogo di deposito in corso di viaggio.

Qualora, senza espressa deroga da pattuirsi di volta in volta, le somme di cui sopra vengano superate, l'Assicuratore - anche se abbia percepito il maggior Premio corrispondente - risponderà dei danni soltanto in proporzione alle somme sopra indicate e verrà pertanto applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Si conviene tra le Parti che durante le traversate marittime o per acque interne:

Condizioni di assicurazione

- in caso di avaria comune qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione;
- in caso di avaria comune il relativo contributo ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata;
- nel caso in cui, a seguito di un danno coperto dalla presente Polizza, la traversata abbia termine in un luogo diverso da quello previsto, sono a carico della Società le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate.

Le somme assicurate costituiscono il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società, cui vanno ad aggiungersi:

- i compensi dei Commissari d'Avaria o Periti;
- le spese ragionevolmente sostenute per evitare o diminuire il danno a carico della Società – escluso il caso di avaria comune;
- le spese sostenute per **SGOMBERARE LA SEDE STRADALE** dalle merci irrecuperabili, trasportate con autoveicoli di proprietà e/o in gestione del Contraente e danneggiatesi in seguito al verificarsi di un danno coperto dalla Polizza, sino a concorrenza dell'importo indicato in Polizza.
- le spese per **DISTRUZIONE E SMALTIMENTO** disposte o imposte dall'Autorità competente sostenute dal Contraente per la distruzione e/o lo smaltimento delle merci assicurate irrecuperabili danneggiatesi in seguito al verificarsi di un danno coperto dalla polizza, sino a concorrenza dell'importo previsto in polizza. Sono escluse le spese per la rimozione e lo smaltimento che il Contraente è tenuto a sostenere ai sensi della vigente legge in materia di inquinamento ambientale.
- le spese di **RICONFEZIONAMENTO** sostenute per sostituire etichette, capsule, scatole, astucci, involucri od altro materiale costituente la confezione delle merci assicurate, indipendentemente dal fatto che le merci stesse abbiano o meno subito dei danni, danneggiatesi in seguito al verificarsi di un evento previsto dalle condizioni di Polizza.

Art. - Notifica dei rischi

Il Contraente è dispensato dal segnalare le singole spedizioni, ma ha comunque l'obbligo di munire o di far munire i mezzi di trasporto di una distinta delle merci assicurate e di tenere a disposizione della Società una copia delle bollette di consegna, lettere di vettura, polizze di carico, documenti di trasporto o altro documento equipollente.

Art. - Valore assicurabile

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 Valore Assicurabile delle Condizioni Generali di Polizza, ai fini della determinazione del Premio e della liquidazione di eventuali danni, il valore assicurabile si intende come segue:

- Per merci vendute dal Contraente al valore di fattura, IVA esclusa, maggiorato delle spese di trasporto, assicurazione ed altri eventuali costi inerenti se documentabili (se dovuti e non già inclusi nella fattura stessa).
- Per merci acquistate dal Contraente al valore di fattura, IVA esclusa, maggiorato del ____% a titolo di utile sperabile maggiorato delle spese di trasporto, assicurazione ed altri eventuali costi inerenti se documentabili (se dovuti e non già inclusi nella fattura stessa).
- Per merci inviate e/o ricevute a/da terzi per "conto lavorazione" al costo delle materie prime, lavorate o semilavorate (o loro valore d'acquisto), maggiorato delle spese di trasporto e dei costi di lavorazione sostenuti.
- Per merci ricevute in restituzione da clienti a titolo di "resi" al costo delle materie prime, lavorate o semilavorate (o loro valore d'acquisto), maggiorato di ulteriori costi di lavorazione (se sostenuti) e delle spese di trasporto di ritorno.
- Per merci inviate e/o ricevute ma che non costituiscono oggetto di vendita o acquisto al costo delle materie prime, lavorate o semilavorate (o loro valore d'acquisto), maggiorato delle spese di trasporto e dei costi di lavorazione sostenuti.
- Per merci in esportazione temporanea, al costo delle materie prime, lavorate o semilavorate (o loro valore d'acquisto), maggiorato delle spese di trasporto e dei costi di lavorazione sostenuti.
- Per merci vendute con termini di resa "franco fabbrica" e per le quali il Contraente ha ricevuto mandato di ottenere l'assicurazione delle stesse da parte del compratore al valore di fattura di vendita, IVA esclusa.
- Per merci trasferite o movimentate da/a depositi propri e/o di Società controllate al costo delle materie prime, lavorate o semilavorate (o loro valore d'acquisto), maggiorato delle spese di trasporto e dei costi di lavorazione sostenuti.
- Per merci trasportate da e per fiere, mostre, dimostrazioni, esposizioni, comprese le relative giacenze, al costo delle materie prime, lavorate o semilavorate (o loro valore d'acquisto), maggiorato delle spese di trasporto e dei costi di lavorazione sostenuti.
- Per merci affidate a rappresentanti/venditori in "conto campionario" al costo di produzione del campionario.

In assenza di fattura si terrà conto del costo di produzione delle merci, maggiorato del costo del trasporto, delle spese e degli oneri accessori se sostenuti e documentati.

Art. - Franchigia / scoperti

I danni e le perdite indennizzabili a termini di Polizza, vengono liquidati dalla Società nella misura di seguito indicata.

Condizioni di assicurazione

Lo scoperto non deve essere altrimenti coperto e deve restare obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, sotto pena di decadenza dei diritti derivanti dalla Polizza.

XX% restando a carico dell'assicurato lo scoperto del XX% con il minimo di euro _____, se conseguente a furto dell'intero veicolo o di colli interi, rapina, mancata riconsegna, manomissione o smarrimento.

XX% restando a carico dell'assicurato lo scoperto del XX% con il minimo di euro _____, se conseguente a variazione di temperatura.

XX% restando a carico dell'assicurato lo scoperto del XX% con il minimo di euro _____, se riguardante le merci provenienti o destinate da/a i Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.).

Per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto, dagli importi liquidabili a termini di Polizza verrà dedotta una franchigia pari a euro _____.

XX% restando a carico dell'assicurato lo scoperto del XX% con il minimo di euro _____, per tutti i danni.

Art. - Determinazione del Premio complessivamente dovuto

Le Parti hanno convenuto di individuare nell'elemento variabile costituito dal fatturato acquisti complessivo/fatturato vendite complessivo del Contraente il parametro su cui applicare i tassi di Premio stabiliti per determinare il Premio complessivamente dovuto a fronte delle garanzie prestate dalla Società con la presente Polizza.

Per "fatturato acquisti complessivo/ fatturato vendite complessivo" le Parti intendono l'ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del "Registro acquisti"/del "Registro fatture emesse", IVA esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.

I tassi di Premio stabiliti tengono conto delle dichiarazioni rese dal Contraente, dell'oggetto dell'assicurazione, delle somme assicurate e di ogni altro elemento utile che ha concorso all'apprezzamento del rischio nel suo complesso.

Il Premio complessivamente dovuto è composto dal "Premio da anticiparsi in via provvisoria" all'inizio di ogni periodo assicurativo e dal "Premio di conguaglio", che è da regularsi posticipatamente in via definitiva a periodo assicurativo già concluso.

Il "Premio da anticiparsi in via provvisoria", all'inizio di ogni periodo assicurativo, viene calcolato applicando al fatturato acquisti/ fatturato vendite preventivato i tassi di Premio pattuiti, così come evidenziato in Polizza.

Di detti premi, che devono intendersi minimi e comunque acquisiti dalla Società - ancorché ne sia stata convenuta l'eventuale rateazione -, non potrà essere richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione dell'attività o di sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A.

Il "Premio di conguaglio" viene calcolato applicando i tassi pattuiti ai fatturati risultante dalla documentazione prodotta dal Contraente e deducendo quanto già versato a titolo di Premio anticipato in via provvisoria in relazione al fatturato acquisti/fatturato vendite preventivato dal Contraente.

Qualora esso risulti suddiviso sulla base delle tipologie dei mezzi di trasporto non sarà inoltre possibile la compensazione fra i relativi premi minimi.

Alternativa 1

Il Premio della presente Polizza viene determinato mediante l'applicazione dei seguenti tassi:

- Per trasporti terrestri - (inclusivo del Premio rischi ordinari, rischi scioperi e imposte di legge per quanto e ove applicabili).
- Per trasporti marittimi - (inclusivo del Premio rischi ordinari, rischi scioperi e guerra, ove applicabili ai tassi standard e imposte di legge per quanto e ove applicabili).
- Per trasporti aerei - (inclusivo del Premio rischi ordinari, rischi scioperi e guerra, ove applicabili ai tassi standard e imposte di legge per quanto e ove applicabili).

Tali tassi andranno applicati al fatturato acquisti/fatturato vendite della Società assicurata con la presente Polizza e stimato in euro _____ suddiviso come segue:

- Fatturato per via terrestre: euro _____
- Fatturato per via marittima: euro _____
- Fatturato per via aerea: euro _____

I tassi relativi alle garanzie Rischi Guerra e Scioperi si intendono quelli attualmente in vigore sul mercato internazionale.

Alternativa 2

Il Premio della presente Polizza viene determinato mediante l'applicazione del seguente tasso:

- Trasporti (inclusivo del Premio rischi ordinari, rischi scioperi e imposte di legge per quanto e ove applicabili).

Tale tasso andrà applicato al fatturato acquisti/fatturato vendite della Società assicurata con la presente Polizza e stimato in euro _____.

I tassi relativi alle garanzie Rischi Guerra e Scioperi si intendono quelli attualmente in vigore sul mercato internazionale.

Condizioni di assicurazione

Art. - Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio

Entro i 90 giorni successivi al termine di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente si impegna ad inviare alla Società copia delle pagine riepilogative del "registro fatture emesse"/"Registro acquisti", quale documentazione atta ad effettuare le operazioni di conguaglio del Premio, nonché la documentazione atta a determinare la suddivisione tra fatturato per via terrestre, marittima e aerea.

Nel caso in cui una delle Parti receda dal contratto il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di detta documentazione, a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla presentazione di apposita appendice redatta dalla Società.

Art. - Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e/o di regolazione del Premio di conguaglio

Il mancato invio alla Società della documentazione citata all'articolo "Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del Premio di conguaglio", costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società stessa.

Se il Contraente non fornisce nei termini prescritti detta documentazione, o non regola la differenza attiva dovuta alla Società, la Società ha diritto ad agire giudizialmente, per la differenza attiva dovuta, nonché a comunicare, con lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni, la risoluzione del contratto.

Art. - Soprapremio età nave

Per le navi regolarmente classificate come previsto dall'allegata "Institute Classification Clause" non verrà applicato alcun sopra-premio fino a 30 anni d'età della nave stessa.

Le merci, il cui trasporto venga effettuato su navi classificate con età superiore a 30 anni, potranno essere coperte a condizioni e tassi di Premio da concordarsi tra le Parti prima dell'inizio del singolo rischio; in tal caso la Società non sarà impegnata qualora si verifichi un danno od una perdita alle merci prima che la negoziazione abbia prodotto un accordo accettato tra le Parti.

Per la verifica dell'età delle navi è disponibile il sito internet: <http://www.equasis.org>.

Art. - Merci destinate a mostre – fiere – dimostrazioni - esposizioni

Vengono comprese nella presente copertura le merci, nonché i materiali di arredamento ed allestimento di stand in quanto di proprietà della Contraente o sotto la sua responsabilità, destinate a mostre, fiere, dimostrazioni ed esposizioni.

La garanzia è valida durante i viaggi di andata e ritorno (se effettuato) e la giacenza, per un periodo massimo di 30 gg., nell'ambito territoriale di cui all'Art. "Validità Territoriale" che precede.

Sono in ogni caso esclusi i danni che le merci assicurate possano subire per manipolazione da parte di addetti o per usura.

Fermo restando che la copertura dei beni in giacenza non subirà alcuna interruzione o modifica rispetto alla copertura prevista dalla presente Polizza dalla garanzia si intendono comunque esclusi i danni, le perdite o le spese occorsi durante il montaggio o l'allestimento dello stand così come quelli dipendenti parzialmente o totalmente, direttamente od indirettamente da:

- guasto elettrico o meccanico avvenuti durante l'operatività o l'uso dei beni assicurati;
- furto con destrezza o mancanze rilevate al termine dell'esposizione;
- terrorismo od atti compiuti da persone che agiscano per motivi politici.

Per l'operatività della garanzia, agli effetti della garanzia di bagnamento è condizione essenziale che l'esposizione avvenga in locali chiusi.

Per l'operatività della garanzia, agli effetti della garanzia furto è condizione essenziale che l'esposizione avvenga in locali chiusi e debitamente protetti.

La Società rinuncia, salvo i casi di dolo e/o colpa grave, ad esercitare il proprio diritto all'azione di rivalsa nei confronti degli enti organizzatori (e loro consociate o controllate) qualora il Contraente abbia a sua volta formalmente contrattualizzato con l'ente organizzatore la rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa.

Art. - Merci trasportate con autoveicoli di proprietà e/o gestione del contraente

L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le seguenti condizioni di assicurabilità:

■ **Rischio di furto delle merci in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia**

Gli autoveicoli - la cui cabina dovrà avere i vetri alzati e le porte chiuse a chiave -, durante le soste o fermate da qualsiasi causa dipendenti:

1. devono essere sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro eventuale incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo,

ovvero

2. devono essere custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati,

Condizioni di assicurazione

ovvero

3. devono sostare in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

■ Rischio di furto delle merci in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso

Al di fuori delle ipotesi 1,2 o 3 sopra previste, la Società risponde del furto della merce in seguito a:

- sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sull'autocarro o sul trattore;
- sottrazione del solo semirimorchio, qualora agganciato, al trattore mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sul trattore;
- sottrazione del solo semirimorchio, qualora sganciato, dal trattore mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul semirimorchio.

In tali casi l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autoveicolo sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto, certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto:
 - dalla direttiva 95/56/CE, ovvero
 - al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17, ovvero
 - dalla norma tecnica d'altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;
 - b) che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dall'autocarro o dal trattore - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51; relativamente ai soli semirimorchi si intende comunque approvato dalla Società (al 2° livello della predetta norma) l'antifurto TECNOBLOCK modello 12 KS;
 - c) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano alzati i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
 - d) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi fornite in dotazione dal costruttore dell'antifurto stesso;
 - e) che non siano state effettuate o fatte effettuare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto che la Società non è impegnata in caso di mancata constatazione dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, da parte dell'Autorità e/o del Perito designato dalla Società medesima. Tuttavia qualora tale constatazione sia stata resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alle lettere a) o b) del presente punto, la garanzia viene comunque prestata.

Nel caso in cui sul veicolo sia stato installato un apparecchio antifurto conforme a quanto previsto:

- dalla direttiva 95/56/CE, ovvero
 - al 1° livello della norma CEI 79/17, ovvero
 - al 1° livello della norma CEI 79/51,

lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato si intende aumentato di un ulteriore 10% rispetto a quanto eventualmente già previsto in Polizza.

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alle lettere a) o b) del presente punto. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

N.B.: per "chiavi" si intendono tutti i dispositivi d'inserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

■ Rischio di furto di colli interi

L'operatività della garanzia, nel caso di furto di singoli colli interi, è subordinata alla circostanza che sia stata rispettata una delle condizioni indicate ai precedenti punti 1, 2 o 3 e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo o dei locali o delle recinzioni delle aree nei quali il veicolo era parcheggiato.

■ Rischio di furto della merce in seguito a incidente stradale, ferroviario o marittimo

In caso di incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore, la Società è impegnata a condizione che da parte dell'autista del mezzo vettore, salvo sua provata impossibilità, vengano rispettate le "Condizioni di assicurabilità" di cui ai punti che precedono.

Condizioni di assicurazione

Art. - Merci provenienti o destinate da/a Paesi della C.S.I. (ma con esclusione delle località ad Est del 56° meridiano est)

La garanzia per merci provenienti o destinate dai/ai Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti è prestata alle seguenti condizioni:

- **Recesso** - Le Parti contraenti si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla garanzia prestata con preavviso di 7 giorni; i termini di preavviso decorreranno dal ricevimento della relativa comunicazione da farsi a mezzo telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La garanzia rimarrà in vigore per tutte le merci spedite prima dello scadere del termine di preavviso.

- **Rischi di furto, furto parziale e rapina** - I danni o le perdite derivanti da sottrazione o mancata riconsegna delle merci sono coperti se conseguenti a:
 - furto dell'intero autocarro e/o del solo rimorchio o semirimorchio;
 - rapina;
 - furto di singoli colli interi dall'autoveicolo.
- **Rischi esclusi** - Sono espressamente esclusi dalla garanzia i danni e le perdite derivanti da:
 - smarrimento;
 - ammanco;
 - mancata consegna in genere;
 - sottrazione perpetrata mediante truffa o raggio.

- **Delimitazione della garanzia in caso di trasporti effettuati da vettore non assicurato per la responsabilità relativa alla C.M.R.**

La garanzia è operante per merci trasportate da vettori assicurati con Polizza di assicurazione per la responsabilità del vettore terrestre internazionale, in regolare corso di validità per i trasporti sottoposti alla "Convenzione relativa al Contratto di Trasporto Internazionale di Merci su Strada" (CMR, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, legge 6 dicembre 1960 n. 1621) e con massimali non inferiori ai limiti previsti dall' articolo 23 della convenzione medesima, operante anche per trasporti da/a Paesi della C.S.I. e stipulata con Società di Assicurazioni avente stabilimento in uno dei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito o della Svizzera o della Norvegia.

Qualora le merci vengano affidate, ad insaputa del Contraente, a vettore la cui Polizza di assicurazione C.M.R. non sia valida per trasporti da/a Paesi della C.S.I. o sia stata stipulata con Compagnia non avente stabilimento in uno dei Paesi sopra indicati la garanzia sarà comunque operante ma, in tal caso, quanto dovuto dal vettore ai termini della Convenzione C.M.R. resterà a carico dell'assicurato e la Società liquiderà il residuo importo indennizzabile nella misura stabilita in Polizza; l'eventuale scoperto previsto con il relativo minimo deve restare obbligatoriamente a carico dell'assicurato e ciò sotto pena di decadenza dei diritti derivanti dalla Polizza.

Art. - Merci affidate a rappresentanti/venditori in conto campionario

Per le merci affidate dal Contraente a rappresentanti/venditori in "conto campionario" la Società si impegna a indennizzare i danni e le perdite subite dalle merci conseguenti a:

- incidente in cui risulti coinvolto il mezzo del rappresentante/venditore;
- incendio o estinzione di incendio;
- furto, furto con scasso o effrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia;
- rapina.

La Società rinuncia al proprio diritto di rivalsa, prevista dall'Art. 1916 del codice civile verso il rappresentante/venditore del Contraente, riservandosi di esercitare tale diritto verso terzi eventualmente responsabili del danno.

La garanzia relativa alle merci affidate in "conto campionario" a rappresentanti/venditori non comporta l'operatività della garanzia durante la giacenza delle merci stesse all'interno delle abitazioni dei rappresentanti/venditori o di loro uffici di rappresentanza.

La garanzia relativa ai rischi di sottrazione è operante alle seguenti condizioni:

- dalle ore 07,00 alle ore 20,00 di ogni giorno la garanzia è operante per furto perpetrato mediante effrazione di porte, finestre e dell'impianto antifurto di cui il veicolo deve risultare dotato. Qualora la constatazione dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, da parte dell'Autorità e/o del Perito designato dalla Società non abbia avuto luogo causa il mancato ritrovamento del veicolo, la garanzia viene comunque prestata ma la percentuale ed il minimo di scoperto previsti dalla Polizza si intendono raddoppiati;
- Il veicolo può sostare senza limiti di tempo in un parcheggio autorizzato custodito ed a pagamento oppure nell'autorimessa di un albergo;
- durante la sosta del veicolo in autorimesse non custodite la garanzia è operante in caso di furto con effrazione di porte, finestre, saracinesche e simili mezzi di chiusura e protezione del locale ove trovasi l'autovettura.

Qualora fosse impossibile rilevare segni di effrazione e/o scasso, la garanzia è operante solo se risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni di assicurabilità:

- Il veicolo sia dotato di un sistema di antifurto volumetrico che abbia una frequenza diversa da quella della chiave di apertura dell'autoveicolo stesso.

Ovvero

- agganciare con un dispositivo meccanico dotato di serratura (es: catena) la valigetta al bagagliaio dell'autovettura.

Condizioni di assicurazione

Ovvero

- obbligo di inserire un device satellitare all'interno della valigetta stessa che trasmetta un allarme alla centrale di telesorveglianza in caso di furto.

Ovvero

- obbligo di portare sempre al seguito il campionario indipendentemente dalla visita da effettuare.

Si intendono esclusi dalla presente garanzia gli atti od omissioni commessi da rappresentanti/venditori del Contraente, sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente.

Art. - Operazioni di carico e scarico

La garanzia si intende inoltre estesa ai rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci assicurate purché dette operazioni siano effettuate con mezzi meccanici idonei.

Art. - Caricazione sopracoperta

Relativamente ai trasporti marittimi o per acque interne, a parziale deroga e complemento di quanto previsto dall'articolo 19 delle Condizioni Generali, in caso di caricazione sopracoperta di merci non in container all'insaputa dell'Assicurata, la garanzia si intende prestata a termini delle Institute Cargo Clauses (C) ed. 1.1.82 con l'inclusione del rischio di furto, mancata consegna e smarrimento nonché getto e/o asporto della merce da parte del mare, ferme restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite.

Art. - Mancata effettuazione del viaggio

La Società non risponde, in nessun caso, di qualsiasi perdita, danno o spesa, occorsi o sostenuti alle merci assicurate a seguito di mancata effettuazione del viaggio previsto o dall'impedimento o cambiamento del medesimo dovuti ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive ed atti qualsiasi di Governi, Autorità o popoli.

Art. - Dispensa dall'obbligo di far intervenire il perito

Fermi restando gli obblighi in caso di sinistro stabiliti in Polizza, ove l'entità del danno verificatosi sia ragionevolmente stimato inferiore all'importo previsto in Polizza il Contraente e/o l'Assicurato sono dispensati dal richiedere l'intervento del Perito o del Commissario d'Avaria.

Art. - Merci deperibili da trasportarsi con autoveicoli muniti di apparato frigorifero

L'assicurazione sarà operante anche per garantire i danni materiali e diretti che le merci assicurate di natura deperibile possano subire durante il loro trasporto con automezzi attrezzati di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di cella termica atta a mantenerla, a cagione di guasto e/o arresto accidentali di tale impianto.

L'assicurazione inizia con la caricazione a bordo dell'automezzo frigorifero e cessa con la scarica del medesimo. L'assicurazione resta valida negli eventuali periodi di sosta dell'automezzo - sempreché con le merci a bordo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo nella località finale del viaggio.

Ferme restando le altre esclusioni previste da questa Polizza la Società non è altresì obbligata per danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato relativamente ai trasporti effettuati con mezzi propri;
- b) carenza di precise istruzioni per iscritto al vettore terzo sulla temperatura da mantenere durante tutto il corso del viaggio;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa è imputabile ad errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del caricatore;
- d) non rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie dello Stato di partenza, transito od arrivo;
- e) mancata prerfrigerazione della merce, ove necessario.

Fermo restando quanto altro previsto dalla Polizza relativamente dagli "Obblighi in caso di sinistro", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, l'Assicurata - o chi per esso - limitatamente ai trasporti effettuati con automezzi di proprietà, deve:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura; e/o
- b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia;

oppure

- c) richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

Tali provvedimenti dovranno essere adottati sempreché essi risultino economicamente convenienti e/o giustificati rispetto al presunto danno.

Condizioni di assicurazione

In tutti i casi l'Assicurata - o chi per essa - è tenuta a richiedere l'intervento immediato del commissario d'avaria ai fini dell'accertamento del danno. Allo stesso dovrà essere fornita la seguente documentazione supplementare:

- a) registrazione delle temperature rilevate dall'apposito strumentazione che deve essere obbligatoriamente presente nell'apparato frigorifero;
- b) fatture indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti in occasione dei due ultimi controlli eseguiti sull'impianto frigorifero da parte di officine specializzate (limitatamente agli automezzi di proprietà). Per l'operatività della garanzia l'Assicurato dovrà fare effettuare il controllo e la manutenzione dell'impianto e del vano di carico e loro pertinenze da parte di officina specializzata ad intervalli non superiori a 180 giorni;
- c) Certificato sanitario/fitopatologico (ove previsto) comprovante che - al momento della caricazione - la merce si trovava in perfette condizioni;
- d) Istruzioni al vettore terzo riguardo la temperatura a cui le merci dovevano viaggiare.

Art. - Merci usate

Relativamente ai trasporti di merci usate, dalla garanzia si intendono esclusi tutti i danni preesistenti o comunque non specificatamente attribuibili ad un avvenimento di trasporto avvenuto durante l'operatività della presente Polizza, nonché i danni di abrasione, ammaccatura, ruggine, ossidazione o di natura estetica che non compromettano la funzionalità del bene.

Art. - Rimpiazzo

In caso di danni ad una qualsiasi parte dell'oggetto assicurato, in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la presente Polizza, l'Assicuratore risponderà solo del valore della parte danneggiata, anche se questa non fosse stata valutata separatamente, e rimborseranno solo le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro regolarmente denunciato, e fino al novantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone avviso all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello di ricezione della lettera raccomandata.

Qualora una delle Parti receda dal contratto, il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di copia della documentazione prevista all'articolo "Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del Premio di conguaglio", a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.

Sulla scorta di tale documentazione la Società provvederà a calcolare il Premio complessivamente dovuto e, eventualmente, a predisporre apposita appendice d'addebito per il Premio di conguaglio che dovrà essere regolato entro 15 giorni dall'avvenuta presentazione dell'appendice.

In caso di recesso del contratto da parte della Società, la stessa - entro i 30 giorni successivi a quello in cui il recesso ha avuto effetto - metterà a disposizione l'eventuale parte di Premio imponibile relativo ai rischi non corsi.

La riscossione di eventuali premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, così come ogni altro atto della Società, non può essere interpretato come rinuncia della Società stessa ad avvalersi delle facoltà di recesso.

Art. - Recesso dai rischi di guerra, sciopero e terrorismo

La Società può recedere dall'impegno a prestare la garanzia contro i rischi di sciopero e terrorismo in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi di sciopero e terrorismo su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo fax o mail, confermati da lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'impegno stesso cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, siavi o non dichiarazione di guerra fra uno qualsiasi dei seguenti Paesi:

STATI UNITI D'AMERICA, PAESI U.E., REGNO UNITO, PAESI DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI (C.S.I), REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

Entro 15 giorni dalla data di recesso della Società dai rischi di sciopero e terrorismo il Contraente può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal caso il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di copia della documentazione prevista dall'articolo "Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del Premio di conguaglio", a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso. Sulla scorta di tale documentazione la Società provvederà a calcolare il Premio complessivamente dovuto e predisporrà apposita appendice di addebito per il Premio di conguaglio, che dovrà essere regolato entro 15 giorni dall'avvenuta presentazione dell'appendice ovvero metterà a disposizione l'eventuale parte di Premio imponibile relativa ai rischi non corsi.

Condizioni di assicurazione

Art. - Ristorno Premi per buon andamento

Sei mesi dopo il termine di ogni scadenza assicurativa annuale e sempreché la presente Polizza sia stata rinnovata per l'esercizio successivo con la stessa Società Incaricata, verrà fatto un bilancio portando:

all'attivo:

- a) i premi dell'ultima annualità al netto delle imposte;
- b) gli eventuali recuperi netti su sinistri introitati nel corso del medesimo periodo ed eventuali economie evidenziate in sede di liquidazione su danni riservati nel bilancio dell'annualità precedente;

al passivo:

- c) i costi di acquisizione e di gestione pari al% dei premi stabiliti al punto a) dell'attivo;
- d) i danni pagati e riservati, secondo la stima effettuata dall'Assicuratore, relativi a rischi i cui premi siano stati conteggiati al punto a);
- e) i danni (pagati e riservati come sopra) relativi a premi di annualità precedenti venuti a conoscenza dell'Assicuratore dopo la compilazione del bilancio della scorsa annualità, le integrazioni rese necessarie sui sinistri riservati precedentemente;
- f) l'eventuale riporto perdite del bilancio dell'annualità anteriore.

Se da detto bilancio risulterà un saldo attivo verrà corrisposto al Contraente a titolo di ristorno Premio per buon andamento il% del saldo medesimo.

Nel caso che il saldo si presenti invece negativo, lo stesso verrà riportato a termini del punto f) nel bilancio dell'annualità successiva.

Art. - Chiusa inchiesta

Qualora in relazione ad un sinistro sia stata aperta un'inchiesta penale, l'avente diritto è tenuto a presentare alla Società il decreto di archiviazione (altrimenti detto "certificato di chiusa istruttoria" o di "chiusa inchiesta").

Tuttavia la mancata presentazione del decreto di archiviazione non pregiudicherà la liquidazione degli importi indennizzabili a termini di Polizza, impegnandosi l'avente diritto a presentare alla Società detto documento non appena messo a disposizione dall'Autorità giudiziaria.

Nel caso in cui la liquidazione di importi indennizzabili abbia luogo senza che il decreto di archiviazione sia stato presentato, l'avente diritto si impegna, sin d'ora, a rifondere alla Società l'importo dalla stessa liquidato ove da tale atto o dall'eventuale sentenza penale definitiva dovesse risultare:

- un motivo di decadenza della garanzia, ovvero
- che la Società non avrebbe avuto alcun obbligo all'indennizzo del danno.

Art. - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. < **Broker** >; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Spett. < **Broker** >, la quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal broker e quelle fatte dal Cliente prevarranno queste ultime.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta del contratto, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.

Art. - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

L'Assicuratore ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. - Durata del contratto - tacito rinnovo

Il presente contratto ha validità di 365 giorni a decorrere dalle ore 00 del ___/___/___ e termina alle ore 24 del ___/___/___.

La garanzia prestata con la presente Polizza è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione suindicato.

Resta convenuto tra le Parti che, in mancanza di disdetta da notificarsi dall'una all'altra Parte entro almeno 30 giorni prima di ogni scadenza, la Polizza s'intenderà tacitamente rinnovata di periodo in periodo. L'eventuale disdetta deve essere notificata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In mancanza di disdetta anche l'eventuale assicurazione di durata non inferiore a 365 giorni è prorogata per un ulteriore periodo assicurativo e così di seguito.

Condizioni di assicurazione

In caso di disdetta la Società ha comunque il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati.

Condizioni di assicurazione

CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/01 ASSICURAZIONE MERCI I (PIENO RISCHIO)

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo articolo 2.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- b) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- l) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
- m)
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere a) e b) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella Polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella Polizza o nel certificato di assicurazione;
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella Polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
- d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
- e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
- f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.

II - Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

Condizioni di assicurazione

III - Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente Polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimpbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
- c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente Polizza in tale porto o luogo
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente Polizza in tale aeroporto o luogo

qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero

- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in Polizza o a qualsiasi altra destinazione.

N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da articolo 15 ad articolo 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/02 ASSICURAZIONE MERCI II (RISCHI BASE)

Art. 1 - Rischi assicurati

- I - Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:
- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
 - b) incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, collisione, urto del mezzo di trasporto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione, caduta di aeromobile;
 - c) getto od asporto del mare;
 - d) caduta di colli in mare all'imbarco, sbarco e durante il trasbordo se a rischio per la Società;
 - e) operazioni di trasbordo o di sbarco e reimpbarco nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave, le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave o con la stessa nave riparata;
- ed inoltre, nei percorsi terrestri e durante le relative giacenze, a cagione di:
- f) deragliamento, ribaltamento del veicolo o del carro ferroviario, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita del veicolo dalla sede stradale tale da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
 - g) scontro ferroviario o collisione o urto del veicolo contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso;
 - h) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale.

Ai fini della presente assicurazione per nubifragio si intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua per il solo effetto della pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

- II - E' inoltre a carico della Società, nel caso di viaggi marittimi o aerei, la perdita totale delle merci assicurate, direttamente conseguente ad accidenti della navigazione diversi da quelli indicati al punto I, nonché la perdita totale di colli interi occorsa durante le operazioni di imbarco, sbarco o durante il trasbordo, se a rischio per la Società.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'articolo 1 e sempreché le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;

Condizioni di assicurazione

- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- j) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- k) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- l) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- m) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
- n) atti di vandalismo, di sabotaggio, e simili atti dolosi;
- o)
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

- I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella Polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
 - a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale od area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella Polizza o nel certificato di assicurazione;
 - b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella Polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.
 In ogni caso l'assicurazione cessa:
 - c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
 - d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
 - e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
 - f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.
- II - Nei trasporti marittimi e/o aerei:
 - a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente Polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
 - b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
 - c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

Condizioni di assicurazione

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente Polizza in tale porto o luogo
 - fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente Polizza in tale aeroporto o luogo
- qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in Polizza o a qualsiasi altra destinazione.

N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da articolo 15 ad articolo 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/05 ASSICURAZIONE RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:

- a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- b) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori (ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile) derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo a tale scopo;
- l) ordigni bellici, quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- m)
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella Polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o aree di deposito nel luogo di destinazione indicato nella Polizza o nel certificato di assicurazione;
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella Polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

Condizioni di assicurazione

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
- d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
- e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
- f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.

II - Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

III - Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente Polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimpbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o di trasporto.
- c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute o consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente Polizza in tale porto o luogo;
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere dei 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente Polizza in tale aeroporto o luogo

qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima

ovvero

- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in Polizza o a qualsiasi altra destinazione.

Art. 4 - Cambiamento non forzato di destinazione

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al Premio che verranno concordati dalle parti.

N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da articolo 15 ad articolo 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/06 ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio marittimo, aereo o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

Condizioni di assicurazione

- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- j)
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da ordigni bellici o da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi.

Ai fini delle lettere b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione

- a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destino, e purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità di quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono;
- d) se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del quindicesimo giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, sempreché l'Assicurato paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione ma solo finché le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché l'Assicurato ne dia comunicazione alla Società prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del mezzo vettore per la rispedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova;
- f) la garanzia assicurativa dei rischi di mine, missili, siluri o bombe dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul mezzo vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non oltre il sessantesimo giorno dalla discarica dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con la Società).

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- a) per "mezzo vettore": qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- b) per "arrivo":
 - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per "arrivo" deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
 - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
- c) per "luogo" (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa "arrivare" secondo il significato indicato alla lettera b) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

Condizioni di assicurazione

Art. 4 - Cambiamenti di via o di destinazione

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'articolo 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al Premio che verranno concordati dalle parti.

Art. 5 - Inoltro parziale delle merci

Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme di cui agli articoli 3 e 4 che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.

N.B. Sono inoltre operanti le disposizioni previste dall'articolo 15 all'articolo 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Condizioni di assicurazione

These clauses are purely illustrative. Different policy conditions may be agreed. The specimen clauses are available to any interested person upon request. In particular:

- (a) in relation to any clause which excludes losses from the cover, insurers may agree a separate insurance policy covering such losses or may extend the clause to cover such events;
 (b) in relation to clauses making cover of certain risks subject to specific conditions each insurer may alter the said conditions".

1/1/82

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM)

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)

RISKS COVERED

- | | | |
|----|--|----------------------------------|
| 1. | This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below. | Risks Clause |
| 2. | This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 or elsewhere in this insurance. | General Average Clause |
| 3. | This insurance is extended to indemnify the Assured against such proportion of liability under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwriters who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. | "Both to Blame Collision" Clause |

EXCLUSIONS

- | | | |
|----|--|--|
| 4. | In no case shall this insurance cover | General Exclusions Clause |
| | 4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured | |
| | 4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured | |
| | 4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 4.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants) | |
| | 4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured | |
| | 4.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above) | |
| | 4.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel | |
| | 4.7 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter. | |
| 5. | 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein. | Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause |
| | 5.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness. | |
| 6. | In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by | War Exclusion Clause |
| | 6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power | |
| | 6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat | |
| | 6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war. | |
| 7. | In no case shall this insurance cover loss damage or expense | Strikes Exclusion Clause |
| | 7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions | |
| | 7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions | |
| | 7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive. | |

Condizioni di assicurazione

DURATION

- 8.** 8.1 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either Transit Clause
- 8.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,
- 8.1.2 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either
- 8.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or
- 8.1.2.2 for allocation or distribution,
- or
- 8.1.3 on the expiry of 60 days after completion of discharge overseas of the goods hereby insured from the overseas vessel at the final port of discharge,
- whichever shall first occur.
- 8.2 If, after discharge overseas from the overseas vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.
- 8.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.
- 9.** If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters*, either Termination of Contract of Carriage Clause
- 9.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur,
- or
- 9.2 if the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.
- 10.** Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters*. Change of Voyage Clause

CLAIMS

- 11.** 11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. Insurable Interest Clause
- 11.2 Subject to 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.
- 12.** Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading, storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder. Forwarding Charges Clause
- This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault, negligence, insolvency or financial default of the Assured or their servants.

Condizioni di assicurazione

- 13.** No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. Constructive Total Loss Clause
- 14.** **14.1** If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. Increased Value Clause
 In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.
- 14.2** **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**
 The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.
 In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

- 15.** This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. Not to Inure Clause

MINIMISING LOSSES

- 16.** It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder Duty of Assured Clause
- 16.1** to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,
 and
- 16.2** to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised
 and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.
- 17.** Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. Waiver Clause

AVOIDANCE OF DELAY

- 18.** It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. Reasonable Despatch Clause

LAW AND PRACTICE

- 19.** This insurance is subject to English law and practice. English Law and Practice Clause

NOTE: - It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL. 252. *Sold by Witherby & Co. Ltd., London.* - © Copyright - The Institute of London Underwriters

Condizioni di assicurazione

These clauses are purely illustrative. Different policy conditions may be agreed. The specimen clauses are available to any interested person upon request. In particular:

- (a) in relation to any clause which excludes losses from the cover, insurers may agree a separate insurance policy covering such losses or may extend the clause to cover such events;
 (b) in relation to clauses making cover of certain risks subject to specific conditions each insurer may alter the said conditions".

1/1/82

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM)

INSTITUTE CARGO CLAUSES (C)

RISKS COVERED

- | | |
|---|---|
| <p>1. This insurance covers, except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below,</p> <p>1.1 loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to</p> <p>1.1.1 fire or explosion</p> <p>1.1.2 vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized</p> <p>1.1.3 overturning or derailment of land conveyance</p> <p>1.1.4 collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water</p> <p>1.1.5 discharge of cargo at a port of distress</p> <p>1.2 loss of or damage to the subject-matter insured caused by</p> <p>1.2.1 general average sacrifice</p> <p>1.2.2 jettison.</p> | <p>Risks Clause</p> |
| <p>2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 or elsewhere in this insurance.</p> | <p>General Average Clause</p> |
| <p>3. This insurance is extended to indemnify the Assured against such proportion of liability under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwriters who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim.</p> | <p>"Both to Blame Collision" Clause</p> |

EXCLUSIONS

- | | |
|---|---|
| <p>4. In no case shall this insurance cover</p> <p>4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured</p> <p>4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured</p> <p>4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 4.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)</p> <p>4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured</p> <p>4.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)</p> <p>4.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel</p> <p>4.7 deliberate damage to or deliberate destruction of the subject-matter insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons</p> <p>4.8 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.</p> | <p>General Exclusions Clause</p> |
| <p>5. 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein.</p> <p>5.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.</p> | <p>Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause</p> |
| <p>6. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by</p> <p>6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power</p> | <p>War Exclusion Clause</p> |

Condizioni di assicurazione

- 6.2 capture seizure arrest restraint or detainment, and the consequences thereof or any attempt thereat
- 6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.
- 7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense
 - 7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
 - 7.2 resulting from strikes, lock-outs labour disturbances, riots or civil commotions
 - 7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

Strikes
Exclusion Clause

DURATION

- 8. 8.1 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either
 - 8.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,
 - 8.1.2 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either
 - 8.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or
 - 8.1.2.2 for allocation or distribution,

or

 - 8.1.3 on the expiry of 60 days after completion of discharge oversea of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,

whichever shall first occur.

 - 8.2 If, after discharge oversea from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination
 - 8.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.
- 9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters*, either
 - 9.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur,

or

 - 9.2 if the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.
- 10. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.*

Transit Clause

Termination of
Contract of
Carriage Clause

Change of
Voyage Clause

CLAIMS

- 11. 11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.
- 11.2 Subject to 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

Insurable
Interest Clause

Condizioni di assicurazione

12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder.
 This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants. Forwarding Charges Clause
13. No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. Constructive Total Loss Clause
14. 14.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. Increased Value Clause
 In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.
- 14.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**
 The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.
 In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

15. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. Not to Inure Clause

MINIMISING LOSSES

16. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder Duty of Assured Clause
 16.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,
 and
 16.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised
 and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.
17. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. Waiver Clause

AVOIDANCE OF DELAY

18. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. Reasonable Despatch Clause

LAW AND PRACTICE

19. This insurance is subject to English law and practice. English Law and Practice Clause

NOTE: - It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL. 254. Sold by Witherby & Co. Ltd., London. - © Copyright - The Institute of London Underwriters

Condizioni di assicurazione

These clauses are purely illustrative. Different policy conditions may be agreed. The specimen clauses are available to any interested person upon request. In particular:

- (a) in relation to any clause which excludes losses from the cover, insurers may agree a separate insurance policy covering such losses or may extend the clause to cover such events;
 (b) in relation to clauses making cover of certain risks subject to specific conditions each insurer may alter the said conditions".

1/1/82

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM)

INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO)

RISKS COVERED

1. This insurance covers, except as provided in Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by
 - 1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
 - 1.2 capture seizure arrest restraint or detention, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat
 - 1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.Risks Clause
2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses.
 General Average Clause

EXCLUSIONS

3. In no case shall this insurance cover
 - 3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
 - 3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)
 - 3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 3.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)
 - 3.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel
 - 3.7 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure
 - 3.8 loss damage or expense arising from any hostile use of the any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.General Exclusions Clause
4.
 - 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein.
 Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause
 - 4.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

Condizioni di assicurazione

DURATION

5. 5.1 This insurance Transit Clause
- 5.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an oversea vessel
- and
- 5.1.2 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from an oversea vessel at the final port or place of discharge,
- or
- on expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at the final port or place of discharge,
- whichever shall first occur;
- nevertheless,
- subject to prompt notice to the Underwriters and to an additional premium, such insurance*
- 5.1.3 reattaches when, without having discharged the subject-matter insured at the final port or place of discharge, the vessel sails therefrom,
- and
- 5.1.4 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharged from the vessel at the final (or substituted) port or place of discharge,
- or
- on expiry of 15 days counting from midnight of the day of re-arrival of the vessel at the final port or place of discharge or arrival of the vessel at a substituted port or place of discharge,
- whichever shall first occur.
- 5.2 If during the insured voyage the oversea vessel arrives at an intermediate port or place to discharge the subject-matter insured for on-carriage by oversea vessel or by aircraft, or the goods are discharged from the vessel at a port or place of refuge, then, subject to 5.3 below and to an additional premium if required, this insurance continues until the expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at such port or place, but thereafter reattaches as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an on-carrying oversea vessel or aircraft. During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whilst the subject-matter insured and as to any part as that part is at such port or place. If the goods are on-carried within the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this Clause 5.2
- 5.2.1 where the on-carriage is by oversea vessel this insurance continues subject to the terms of these clauses,
- or
- 5.2.2 where the on-carriage is by aircraft, the current Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by Post) shall be deemed to form part of this insurance and shall apply to the on-carriage by air.
- 5.3 If the voyage in the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination agreed therein, such port or place shall be deemed the final port of discharge and such insurance terminates in accordance with 5.1.2. If the subject-matter insured is subsequently reshipped to the original or any other destination, then *provided notice is given to the Underwriters before the commencement of such further transit and subject to an additional premium, such insurance reattaches*
- 5.3.1 in the case of the subject-matter insured having been discharged, as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the on-carrying vessel for the voyage;
- 5.3.2 in the case of the subject-matter not having been discharged, when the vessel sails from such deemed final part of discharge;
- thereafter such insurance terminates in accordance with 5.1.4.
- 5.4 The insurance against the risks of mines and derelict torpedoes, floating or submerged, is extended whilst the subject-matter insured or any part thereof is on craft whilst in transit to or from the oversea vessel, but in no case beyond the expiry of 60 days after discharge from the oversea vessel unless otherwise specially agreed by the Underwriters.
- 5.5 *Subject to prompt notice to Underwriters, and to an additional premium if required, this insurance shall remain in force within the provisions of these Clauses during any deviation, or any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.*

Condizioni di assicurazione

(For the purpose of Clause 5

“arrival” shall be deemed to mean that the vessel is anchored, moored or otherwise secured at a berth or place within the Harbour Authority area. If such a berth or place is not available, arrival is deemed to have occurred when the vessel first anchors, moors or otherwise secures either at or off the intended port or place of discharge

“oversea vessel” shall be deemed to mean a vessel carrying the subject-matter from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by that vessel)

6. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.* Change of Voyage Clause
7. **Anything contained in this contract which is inconsistent with Clauses 3.7, 3.8 or 5 shall, to the extent of such inconsistency, be null and void.**

CLAIMS

8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. Insurable Interest Clause
- 8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.
9. 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. Increased Value Clause
- 9.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**
The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.
In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. Not to Inure Clause

MINIMISING LOSSES

11. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder Duty of Assured Clause
- 11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,
and
- 11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised
and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.
12. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. Waiver Clause

AVOIDANCE OF DELAY

13. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. Reasonable Despatch Clause

Condizioni di assicurazione

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is subject to English law and practice.

English Law
and Practice
Clause

NOTE: - It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL. 255. Sold by Witherby & Co. Ltd., London. - © Copyright - The Institute of London Underwriters

Condizioni di assicurazione

These clauses are purely illustrative. Different policy conditions may be agreed. The specimen clauses are available to any interested person upon request. In particular:

- (a) in relation to any clause which excludes losses from the cover, insurers may agree a separate insurance policy covering such losses or may extend the clause to cover such events;
 (b) in relation to clauses making cover of certain risks subject to specific conditions each insurer may alter the said conditions".

1/1/82

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM)

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO)

RISKS COVERED

1. This insurance covers, except as provided in Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by Risks Clause
- 1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
- 1.2 any terrorist or any person acting from a political motive.
2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses. General Average Clause

EXCLUSIONS

3. In no case shall this insurance cover General Exclusions Clause
- 3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
- 3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
- 3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)
- 3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
- 3.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)
- 3.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel
- 3.7 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion
- 3.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure
- 3.9 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- 3.10 loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.
4. 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause
 where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein.
- 4.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

DURATION

5. 5.1 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either Transit Clause
- 5.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,
- 5.1.2 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either
- 5.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or
- 5.1.2.2 for allocation or distribution,

Condizioni di assicurazione

or

5.1.3 on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge, whichever shall first occur.

5.2 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.

5.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.

6. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters*, either

Termination of Contract of Carriage Clause

6.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur,

or

6.2 if the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above.

7. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters*.

Change of Voyage Clause

CLAIMS

8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

Insurable Interest Clause

8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

9. 9.1 If any Increased Value Insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

Increased Value Clause

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

9.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.

Not to Inure Clause

MINIMISING LOSSES

Condizioni di assicurazione

11. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder
- 11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,
- and
- 11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised
- and the Underwriters will in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.
12. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

Duty of Assured Clause

Waiver Clause

AVOIDANCE OF DELAY

13. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

Reasonable Despatch Clause

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is subject to English law and practice.

English Law and Practice Clause

NOTE: - It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL. 256. Sold by Witherby & Co. Ltd., London. - © Copyright - The Institute of London Underwriters

Condizioni di assicurazione

CARGO ISM ENDORSEMENT

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries.

Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on board:

- 1. passenger vessels transporting more than 12 passengers**
- and**
- 2. oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high speed craft of 500 gt or more.**

Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on board all other cargo ship and mobile offshore drilling units of 500 gt or more.

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that is not ISM Code certified or whose owners or operator do not hold an ISM Code Document of Compliance when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were aware, or in the ordinary course of business should have been aware:

- a) Either that such vessel was not certified in accordance with the ISM Code
- b) Or that a current Document of Compliance was not held by her owners or operators

as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where the insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract.

Condizioni di assicurazione

INSTITUTE CLASSIFICATION CLAUSE 01/01/2001

QUALIFYING VESSELS

1. This insurance and the marine transit rates as agreed in the policy or open cover apply only to cargoes and/or interests carried by mechanically self-propelled vessels of steel construction classed with a Classification Society which is:
 - 1.1 a Member or Associate Member of the International Association of Classification Societies (IACS)*, or
 - 1.2 a National Flag Society as defined in Clause 4 below, but only where the vessel is engaged exclusively in the coastal trading of that nation (including trading on an inter-island route within an archipelago of which that nation forms part).

Cargoes and/or interests carried by vessels not classed as above must be notified promptly to underwriters for rates and conditions to be agreed. **Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable commercial market terms.**

AGE LIMITATION

2. Cargoes and/or interests carried by Qualifying Vessels (as defined above) which exceed the following age limits will be insured on the policy or open cover conditions **subject to an additional premium to be agreed.**

Bulk or combination carriers over 10 years of age or other vessels over 15 years of age unless they:

- 2.1 have been used for the carriage of general cargo on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 25 years of age, or
- 2.2 were constructed as containerships, vehicle carriers or open-hatch gantry crane vessels (double-skin OHGCs) and have been continuously used as such on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 30 years of age.

CRAFT CLAUSE

3. The requirements of this Clause do not apply to any craft used to load or unload the vessel within the port area.

NATIONAL FLAG SOCIETY

4. A National Flag Society is a Classification Society which is domiciled in the same country as the owner of the vessel in question which must also operate under the flag of that country.

PROMPT NOTICE

5. **Where this insurance requires the assured to give prompt notice to the Underwriters, the right to cover is dependent upon compliance with that obligation.**

LAW AND PRACTICE

6. This insurance is subject to English law and practice.

* For a current list of IACS Members and Associate Members please refer to the IACS website at www.iacs.org.uk

Condizioni di assicurazione

These clauses are purely illustrative. Different policy conditions may be agreed. The specimen clauses are available to any interested person upon request. In particular:

- (a) in relation to any clause which excludes losses from the cover, insurers may agree a separate insurance policy covering such losses or may extend the clause to cover such events;
 (b) in relation to clauses making cover of certain risks subject to specific conditions each insurer may alter the said conditions".

1/1/82

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM)

INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO) (excluding sendings by Post)

RISKS COVERED

1. This insurance covers, except as provided in Clause 2 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by Risks Clause
- 1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
 - 1.2 capture seizure arrest restraint or detention, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat
 - 1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

EXCLUSIONS

2. In no case shall this insurance cover General Exclusions Clause
- 2.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
 - 2.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 2.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 2.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)
 - 2.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 2.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unfitness at the time the subject-matter insured is loaded therein
 - 2.6 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against
 - 2.7 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the aircraft
 - 2.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure
 - 2.9 loss damage or expense arising from any hostile use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

DURATION

3. 3.1 This insurance Transit Clause
- 3.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the aircraft for the commencement of the air transit insured
 - and
 - 3.1.2 terminates, subject to 3.2 and 3.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from the aircraft at the final place of discharge
 - or
 - on expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur;
 - nevertheless,
 - subject to prompt notice to the Underwriters and to an additional premium, such insurance
 - 3.1.3 reattaches when, without having discharged the subject-matter insured at the final place of discharge, the aircraft departs therefrom,

Condizioni di assicurazione

and

3.1.4 terminates, subject to 3.2 and 3.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharged from the aircraft at a substituted place of discharge, whichever shall first occur.

3.2 If during the insured transit the aircraft arrives at an intermediate place to discharge the subject-matter insured for on-carriage by aircraft or oversea vessel, then, subject to 3.3 below and to an additional premium if required, this insurance continues until the expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the aircraft at such place, but thereafter reattaches as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an on-carrying aircraft or oversea vessel. During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whilst the subject-matter insured and as to any part as that part is at such intermediate place. If the goods are on-carried within the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this Clause 3.2

3.2.1 where the on-carriage is by aircraft this insurance continues subject to the terms of these clauses,

or

3.2.2 where the on-carriage is by oversea vessel, the current Institute War Clauses (Cargo) shall be deemed to form part of this insurance and shall apply to the on-carriage by sea.

3.3 If the air transit in the contract of carriage is terminated at a place other than the destination agreed therein, that place shall be deemed to be the final place of discharge and such insurance terminates in accordance with 3.1.2. If the subject-matter insured is subsequently consigned to the original or any other destination, then, *provided notice is given to the Underwriters before the commencement of such further transit and subject to an additional premium*, such insurance reattaches

3.3.1 in the case of the subject-matter insured having been discharged, as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the on-carrying aircraft for the transit;

3.3.2 in the case of the subject-matter insured not having been discharged, when the aircraft departs from such deemed final place of discharge; thereafter such insurance terminates in accordance with 3.1.4.

3.4 *Subject to prompt notice to Underwriters, and to an additional premium if required*, this insurance shall remain in force within the provisions of these Clauses during any deviation, or any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carrier under the contract of carriage.

(For the purpose of Clause 3

“oversea vessel” shall be deemed to mean a vessel carrying the subject-matter from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by that vessel)

4. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters*.

Change of Transit Clause

5. **Anything contained in this contract which is inconsistent with Clauses 2.8, 2.9 or 3 shall, to the extent of such inconsistency, be null and void.**

CLAIMS

6. 6.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

Insurable Interest Clause

6.2 Subject to 6.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

7. 7.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

Increased Value Clause

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

7.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

Condizioni di assicurazione

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

8. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.

Not to
Inure Clause

MINIMISING LOSSES

9. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder

Duty of
Assured Clause

9.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,

and

9.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

10. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

Waiver Clause

AVOIDANCE OF DELAY

11. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

Reasonable
Despatch Clause

LAW AND PRACTICE

12. This insurance is subject to English law and practice.

English Law
and Practice
Clause

NOTE: - It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL. 258. Sold by Witherby & Co. Ltd., London. - © Copyright - The Institute of London Underwriters

Condizioni di assicurazione

These clauses are purely illustrative. Different policy conditions may be agreed. The specimen clauses are available to any interested person upon request. In particular:

- (a) in relation to any clause which excludes losses from the cover, insurers may agree a separate insurance policy covering such losses or may extend the clause to cover such events;
 (b) in relation to clauses making cover of certain risks subject to specific conditions each insurer may alter the said conditions".

1/1/82

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM)

INSTITUTE CARGO CLAUSES (AIR) (excluding sendings by Post)

RISKS COVERED

1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as provided in Clauses 2, 3 and 4 below. Risks Clause

EXCLUSIONS

2. In no case shall this insurance cover General Exclusions Clause
- 2.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
 - 2.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 2.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 2.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)
 - 2.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 2.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unfitness at the time the subject-matter insured is loaded therein
 - 2.6 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against
 - 2.7 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the aircraft
 - 2.8 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
3. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by War Exclusion Clause
- 3.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
 - 3.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat
 - 3.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.
4. In no case shall this insurance cover loss damage or expense Strikes Exclusion Clause
- 4.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
 - 4.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions
 - 4.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

5. 5.1 This insurance attaches from the time the subject-matter insured leaves the warehouse, premises or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either Transit Clause
- 5.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse, premises or place of storage at the destination named herein,
 - 5.1.2 on delivery to any other warehouse, premises or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either
 - 5.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or
 - 5.1.2.2 for allocation or distribution,
- or
- 5.1.3 on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur.

Condizioni di assicurazione

5.2 If, after unloading from the aircraft at the final place of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is forwarded to a destination other than that to which it is insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.

5.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carriers under the contract of carriage.

6. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the subject-matter insured as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either*

Termination of Contract of Carriage Clause

6.1 until the subject-matter is sold and delivered at such place or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the subject-matter hereby insured at such place, whichever shall first occur,

or

6.2 if the subject-matter is forwarded within the said period of 30 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above.

7. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.*

Change of Transit Clause

CLAIMS

8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss

Insurable Clause

8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

9. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder.

Forwarding Charges Clause

This Clause 9, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 2, 3 and 4 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants.

10. No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival.

Constructive Total Loss Clause

11. 11.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

Increased Value Clause

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

11.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

Condizioni di assicurazione

BENEFIT OF INSURANCE

12. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.

Not to
Inure Clause

MINIMISING LOSSES

13. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder

Duty of
Assured Clause

13.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,

and

13.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties

14. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

Waiver Clause

AVOIDANCE OF DELAY

15. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

Reasonable
Despatch Clause

LAW AND PRACTICE

16. This insurance is subject to English law and practice.

English law
and Practice
Clause

NOTE: - It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL. 259.

Sold by Witherby & Co. Ltd., London. - © Copyright - The Institute of London Underwriters

Condizioni di assicurazione

These clauses are purely illustrative. Different policy conditions may be agreed. The specimen clauses are available to any interested person upon request. In particular:

- (a) in relation to any clause which excludes losses from the cover, insurers may agree a separate insurance policy covering such losses or may extend the clause to cover such events;
 (b) in relation to clauses making cover of certain risks subject to specific conditions each insurer may alter the said conditions".

1/1/82*

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM)

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (AIR CARGO)

RISKS COVERED

1. This insurance covers, except as provided in Clause 2 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by Risks Clause
- 1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
 - 1.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

EXCLUSIONS

2. In no case shall this insurance cover General Exclusions Clause
- 2.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
 - 2.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 2.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 2.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants).
 - 2.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 2.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unfitness at the time the subject-matter insured is loaded therein
 - 2.6 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against
 - 2.7 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the aircraft
 - 2.8 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion
 - 2.9 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure
 - 2.10 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 2.11 loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

DURATION

3. 3.1 This insurance attaches from the time the subject-matter insured leaves the warehouse, premises or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either Transit Clause
- 3.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse, premises or place of storage at the destination named herein
 - 3.1.2 on delivery to any other warehouse, premises or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either
 - 3.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or
 - 3.1.2.2 for allocation or distribution,
- or
- 3.1.3 on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur.
- 3.2 If, after unloading from the aircraft at the final place of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is forwarded to a destination other than that to which it is insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.

Condizioni di assicurazione

3.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 4 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carriers under the contract of carriage.

4. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the subject-matter insured as provided for in Clause 3 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters*, either

Termination of Contract of Carriage Clause

4.1 until the subject-matter is sold and delivered at such place or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the subject-matter hereby insured at such place, whichever shall first occur,

or

4.2 if the subject-matter is forwarded within the said period of 30 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 3 above.

5. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters*.

Change of Transit Clause

CLAIMS

6. 6.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

Insurable Interest Clause

6.2 Subject to 6.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

7. 7.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

Increased Value Clause

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

7.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

8. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.

Not to Inure Clause

MINIMISING LOSSES

9. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder

Duty of Assured Clause

9.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,

and

9.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

10. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

Waiver Clause

Condizioni di assicurazione

AVOIDANCE OF DELAY

11. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. Reasonable Despatch Clause

LAW AND PRACTICE

12. This insurance is subject to English law and practice. English Law and Practice Clause

NOTE: - It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL. 260. Sold by Witherby & Co. Ltd., London. - © Copyright - The Institute of London Underwriters

Condizioni di assicurazione

TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subjectmatter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, **SHALL TERMINATE:**

either

1.1 as per the transit clauses contained within the Policy,

or

1.2 on delivery to the Consignee's or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,

1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,

or

1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,

1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

2. If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

3. This clause is subject to English law and practice.

Condizioni di assicurazione

ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

This contract excludes any liability directly or indirectly caused by asbestos or by other substances containing asbestos.

Condizioni di assicurazione

10/11/2003

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

CL. 370.

Sold by Witherby & Co. Ltd., London. - © Copyright - The Institute of London Underwriters

Condizioni di assicurazione

10/11/2003

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

- 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

CL. 380.

Sold by Witherby & Co. Ltd., London. - © Copyright - The Institute of London Underwriters

